



**PIANO
TRIENNALE DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE E
TRASPARENZA
2018-2020**

Sommario

PREMESSA	3
1. ANALISI DEL CONTESTO	4
1.1 CONTESTO INTERNO: POLITICHE E LINEE STRATEGICHE GENERALI	4
1.1.0 <i>Organigramma</i>	8
1.2 CONTESTO ESTERNO	10
1.3 CONSULTAZIONE E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS	14
2. SCOPO E AMBITI DI APPLICAZIONE	15
3. COMPITI E RESPONSABILITÀ AZIENDALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	16
3.1 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	16
3.2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	18
3.3. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18
3.4. ORGANISMO DI VIGILANZA	18
3.5. DIRETTORE DI AREA O BUSINESS UNIT	19
3.6. DIRETTORE GENERALE	19
3.7. DIPENDENTI	19
3.8. COLLABORATORI /PROFESSIONISTI	20
3.9. AREA CONTROLLI E QUALITÀ	20
4. PROCEDURE DI ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO	21
5. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E METODOLOGIA ADOTTATA	21
5.1 PROCESSO E APPROCCIO METODOLOGICO.....	21
5.2 AREE A RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE	24
5.2.1 <i>Aree di rischio comuni e obbligatorie</i>	24
5.2.2 <i>I processi potenzialmente esposti al rischio corruzione</i>	25
5.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	25
5.3.1 <i>Identificazione e categorizzazione dei rischi</i>	25
5.3.2 <i>Analisi dei rischi</i>	26
5.3.3 <i>Ponderazione dei rischi</i>	27
5.4 TRATTAMENTO DEI RISCHI	28
5.5 MONITORAGGIO E RIESAME	28
5.6 DOCUMENTAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO	29
6. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	29
7. CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DELL'ANALISI DI RISCHIO	30
8. MODALITÀ GENERALI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE	31
8.1. ATTIVITÀ CONTRATTUALE.....	31
8.2 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE.....	32
8.3 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	33
8.4 RISORSE UMANE.....	37
8.4.1. <i>Rotazione di incarichi</i>	37
8.4.2. <i>Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite (Whistleblowing)</i>	38
8.4.3. <i>Codice etico</i>	40
9. INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI	41
10. SANZIONI	42
11. SEZIONE TRASPARENZA	43

11.1 PREMESSA	43
11.2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO	45
11.3. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA	45
11.4. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	46
11.5. TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL VERTICE	47
11.6. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	47
11.7. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	47
11.8. LA MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DELLE RESPONSABILITÀ	48
11.9. USABILITÀ E COMPRESIBILITÀ DEI DATI	48
11.10. MONITORAGGIO	49
11.11. ACCESSO CIVICO	50
11.12. DATI ULTERIORI	51
12 ALLEGATI RICHIAMATI NEL PIANO	51

PREMESSA

Il d.lgs. 97/2016 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», di seguito "d.lgs. 97/2016" ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Tra le modifiche più importanti del D.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità sul PNA 2016.

Il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) ha lo scopo di dare evidenza delle azioni e dei programmi intrapresi dal CINECA in materia di anticorruzione e trasparenza con riferimento alla normativa vigente quale:

- Legge n.190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione, approvato dalla ANAC (ex C.I.V.I.T) con delibera n.72/2013;
- D.Lgs n. 33/2013 - "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- D.Lgs. n. 97/2016 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*";
- Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

La determinazione ANAC 1134/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", chiarisce gli adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza amministrativa per gli enti privati a controllo pubblico come il CINECA.

La personalità giuridica privata assunta dal Consorzio, accanto alle previsioni di legge sopra richiamate, vede il CINECA destinatario anche delle norme in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di



personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, previste nel decreto legislativo n. 231/2001.

Con riguardo a tali previsioni, dopo avere nominato con delibera del 10 novembre 2015 il proprio Organo di vigilanza (OdV) CINECA ha adottato, comunque fin dal 2010, un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, vigilato da un apposito organismo dotato di autonomi poteri (OdV).

Si ritiene opportuno rappresentare che il modello organizzativo prende in esame, nella Parte Speciale A, i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che costituiscono anche, sul piano sostanziale, l'oggetto delle norme in materia di anticorruzione.

Particolare attenzione deve essere dedicata ad un rapporto sinergico tra le attività già in essere da tempo con riguardo agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/2001, e quelle previste dai paralleli e contestuali obblighi in materia di misure anticorruzione e trasparenza.

1. ANALISI DEL CONTESTO

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto (interno ed esterno), attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa verificarsi all'interno dell'organizzazione per via della peculiarità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche interne dell'organizzazione.

Con riferimento all'analisi del contesto organizzativo, il PNA 2015 sottolineava l'importanza di segnalare la complessità organizzativa dell'amministrazione in esame, attraverso la definizione della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente.

1.1 CONTESTO INTERNO: POLITICHE E LINEE STRATEGICHE GENERALI

Il piano di prevenzione della corruzione predisposto da CINECA si inserisce in un percorso di trasparenza e imparzialità, già intrapreso dalla Governance del Consorzio nel corso del 2015, volto a potenziare e ampliare progressivamente la strategia di prevenzione, rispettando le linee guida del Piano Nazionale Anticorruzione.

L'analisi del contesto interno per il nuovo PTPCT di CINECA si inquadra in un momento amministrativo caratterizzato da una importante riorganizzazione, determinata dalla riconfigurazione, sul piano organizzativo, di alcune tra le più rilevanti attività del Consorzio.

La nuova Governance CINECA ha intrapreso un percorso di razionalizzazione e potenziamento delle procedure di verifica e controllo, con particolare riferimento alle tematiche legate ad anticorruzione e trasparenza.



Nel corso del 2017 si è data attuazione alle modifiche organizzative deliberate dalla seduta del Consiglio di Amministrazione CINECA di fine 2016 in particolare la creazione di una nuova Area Controlli e Qualità, chiamata a presidiare i processi e le aree sensibili a rischio corruzione.

All'interno di Area Controlli e Qualità è presente l'Unità organizzativa *Compliance & Risk Management* fra i cui compiti vi è anche quello di promuovere e presidiare sul rispetto delle norme cogenti applicabili alle attività del Consorzio, anche tramite le attività di audit interno nelle diverse aree aziendali che gestiscono processi sensibili.

Come noto, in base alle teorie di Risk management, il processo di gestione del rischio di corruzione si suddivide in 3 "macro fasi":

1. Analisi del contesto (interno ed esterno)
2. Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio)
3. Trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Obiettivo ultimo dell'analisi del contesto interno è che tutta l'attività svolta dalla CINECA venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'analisi del contesto interno è volta a rilevare i principali fattori interni all'organizzazione rilevanti per gli obiettivi strategici del CINECA e che influenzano la capacità di ottenere i risultati attesi, inclusa la capacità di prevenire illeciti.

L'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi e deve tenere in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio di corruzione. L'obiettivo è che tutta l'attività venga analizzata attraverso la mappatura dei processi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Per la mappatura dei processi a potenziale rischio corruttivo si rimanda al paragrafo 5 Processo di gestione del rischio e metodologia adottata.

L'analisi del contesto è utile anche ad evidenziare il sistema di responsabilità ed il livello di complessità dell'organizzazione: gli organi di indirizzo, la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità principali sono descritte nel paragrafo 3.

La capacità di soddisfare le **aspettative dei propri consorziati** (MIUR, Università, Enti di ricerca) è il principale fattore interno che influenza le strategie ed i processi del Consorzio.

Il monitoraggio e riesame di tali aspettative è facilitato dalla natura consortile del CINECA che favorisce numerosi momenti di confronto con i propri consorziati, che sono rappresentati negli organi di governo del consorzio, primo fra tutti l'Assemblea consortile.

Vi sono inoltre altri organismi di carattere non statutario, fondamentali per intercettare le nuove istanze dei consorziati ed adeguare di conseguenza le politiche e strategie del consorzio a supporto del continuo evolversi di tali esigenze e restare un punto di riferimento per il sistema accademico nazionale.

Per quanto concerne le **infrastrutture**, il CINECA può vantare di spazi, impianti ed infrastrutture adeguati. Di recente realizzazione, è il nuovo edificio polifunzionale di collegamento tra l'edificio di via Magnanelli 6/3 (sede storica del CINECA) con la palazzina di via Fucini, che ha portato ad un notevole ampliamento degli spazi adibiti ad uffici e sale corsi, ottimizzando la fruibilità interna e garantendo la crescita degli spazi in funzione della crescita del personale. L'edificio è stato



progettato e realizzato per raggiungere livelli prestazionali di eccellenza in termini di contenimento dei consumi energetici.

Questo obiettivo è stato raggiunto adottando una tecnologia altamente industrializzata, il cui involucro interagisce con le diverse esposizioni in modo attivo e differenziato per il migliore sfruttamento della luce naturale. Inoltre, sono state realizzate coperture a verde pensile tecnico, per un miglioramento bioclimatico ed un impatto ambientale sostenibile.

Il CINECA è dotato di due Data Center, presso la sede di Casalecchio e presso la sede di Roma. Il Data Center di Casalecchio ospita, oltre ai server per i servizi ad alta criticità, i supercalcolatori a supporto del mondo della ricerca scientifica ed industriale, che fanno del CINECA uno dei grandi Centri di calcolo europei denominati "**Large Scale Facilities**".

Per quanto riguarda le **Risorse umane**, le competenze del personale rappresentano un fattore interno che influenza notevolmente la capacità di raggiungere i risultati attesi. Il continuo aggiornamento delle competenze, tramite iniziative di formazione, rappresenta un elemento chiave per affrontare le sfide derivanti da una continua evoluzione delle tecnologie informatiche e degli ambiti disciplinari in cui il CINECA opera.

L'Area Organizzazione e Sistemi del CINECA è responsabile dell'analisi dei fabbisogni formativi del personale e della pianificazione delle iniziative di formazione, al fine di consentire un allineamento costante fra le competenze richieste dal ruolo e quelle effettivamente disponibili.


La **propensione all'innovazione**, sia tecnologica che dei propri processi operativi e di supporto, rappresenta un ulteriore fattore strategico per la competitività del CINECA, sia in ambito dei servizi ICT ad elevata criticità che nell'ambito del calcolo ad alte prestazioni. L'infrastruttura tecnologica del consorzio (sia ambito ICT che high performance computing) è da sempre all'avanguardia al fine di consentire ai propri consorziati di affrontare con successo le sfide del mondo globale.

Nel paragrafo successivo è inserito l'organigramma del Cineca.





1.1.0 Organigramma



1.2 CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche del contesto nel quale CINECA opera (es. contesto normativo, variabili culturali, criminologiche, sociali, economiche) possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

A tal fine sono stati considerati i fattori legati ai rapporti con i portatori e i rappresentanti di interessi interni e alle possibili influenze che ne possano scaturire. Tale analisi ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche del contesto nell'ambito del quale opera il Consorzio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Il contesto esterno in cui CINECA opera riguarda le caratteristiche dell'ambiente, le dinamiche socio-territoriali, i portatori di interessi esterni che possono influenzare le attività, gli interlocutori dell'ente e come queste caratteristiche ambientali possano incidere sul verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio.

Fra i principali fattori esterni che condizionano l'agire del CINECA, il **quadro normativo di riferimento** (norme cogenti) è certamente uno dei più importanti.

Il quadro normativo che caratterizza il CINECA ha visto nell'ultimo periodo importanti sviluppi, che è opportuno richiamare qui di seguito.

La legge 6 agosto 2015, n. 125, ha convertito il decreto legge n. 78/2015 (*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*), il quale all'art. 9, commi 11-bis e seguenti precisa quanto segue.

"11-bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo. 11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo".

11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello Statuto del Consorzio medesimo.

11-quater. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) *oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;*
- b) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*
- c) *le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi”.*

La norma appena citata costituiva anticipato recepimento, con riguardo al CINECA, dei contenuti espressi nella Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (in particolare art. 12), poi recepita in via generale nel diritto interno e con effetto dal 19 aprile 2016 tramite il D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il citato art. 12 della direttiva è stato trasfuso nell'art. 5 del D.Lgs. n.50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), in vigore dal 19 aprile 2016. Con tale ultimo adempimento si è perfezionato in via generale l'allineamento fra il diritto comunitario e quello nazionale in proposito, che tuttavia, come si è ricordato, con riguardo a CINECA aveva già avuto attuazione nei principi essenziali.

Con riguardo all'operatività in-house la riforma introduce un nuovo essenziale complesso di norme contenute nell'art. 192 del nuovo codice contratti pubblici:

“Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house).

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.

fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in

formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.”

Un ulteriore importante contributo alla qualificazione giuridica e alla comprensione delle condizioni operative che caratterizzano il CINECA è stato offerto dal D.Lgs. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che, accanto a numerose previsioni che dovranno essere applicate al Consorzio, introduce e precisa all’art. 2 talune definizioni di grande rilevanza per l’operatività del CINECA, fra le quali si richiamano le seguenti:

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

Nell’ambito della stessa norma, all’art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*) si precisa in sostanza il possibile oggetto sociale delle partecipate, con previsioni di grande rilievo per il CINECA:

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

*a) **produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;***

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

*d) **autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;***

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si rileva in proposito che le finalità di cui alle lettere a) e d) dell’articolo appena richiamato sembrano corrispondere perfettamente alla natura e finalità del CINECA, anche con riguardo all’aspetto “gestione reti e impianti funzionali ai servizi medesimi”. L’infrastruttura tecnologica



costituita da sistemi di calcolo, sistemi informatici e apparati di comunicazione che caratterizza l'operatività del Consorzio appare infatti del tutto coincidente con tale dettato normativo.

Si richiama in proposito di nuovo il testo della Legge n.125 dell'agosto 2015: "*11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello Statuto del Consorzio medesimo*".

Nel corso del 2017 il CINECA ha apportato modifiche al proprio statuto per aderire all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, come dalle Linee Guida n.7 del 2017 dell'ANAC a ha cambiato i propri organi.

Oltre alle norme sopra richiamate, CINECA è tenuto al rispetto delle seguenti normative:

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.lgs. 30 giugno 2003 – n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successivi aggiornamenti e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali
- Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
- Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successivi aggiornamenti;
- D.lgs. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e successivi aggiornamenti;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (art. 54 Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)
- D.lgs.102/2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Come si evince dall'elenco sopra riportato (non esaustivo) vi è un'ampia gamma di normative e relativa evoluzione che il CINECA deve monitorare al fine di ottenere indicazioni tempestive e consentire di cogliere meglio le opportunità. Si rileva che a tal fine è stata predisposta la futura costituzione di un Ufficio legale interno all'organizzazione, supportato da alcuni consulenti esterni. Inoltre è stata costituita una unità di Internal Auditor con l'obiettivo di supportare il consorzio nel perseguimento dei propri obiettivi, in quanto ha la finalità di migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di *corporate governance*.

Tra i **fattori ambientali** che influenzano le strategie del Consorzio, il costo dell'energia è sicuramente un elemento strategico di grande attenzione; CINECA è infatti considerato un forte consumatore di energia e deve quindi attuare, in base al D.Lgs. 102/2014 sull'efficienza energetica, una diagnosi energetica in conformità all'allegato 2 al medesimo decreto. Essendo un ente "energivoro" il consorzio ha puntato su scelte volte al contenimento dei consumi energetici come si evince anche dal nuovo edificio polifunzionale del CINECA progettato secondo lo standard "Leed" (Leadership in Energy and Environmental Design) il cui contenimento energetico è uno dei cardini.

Fra i fattori esterni, la scelta di fornitori altamente qualificati risulta essere un fattore chiave che influenza la qualità dei servizi erogati dal CINECA. Le **relazioni con i fornitori** sono ben gestite grazie al puntuale controllo del processo di approvvigionamento, per lo più gestito tramite bandi di gara ad evidenza pubblica.

I processi di acquisto gestiti dalle stazioni appaltanti pubbliche sono considerati "per definizione" delle aree a rischio, dato l'infittirsi di una rete di rapporti con una moltitudine di operatori economici attratti dalla possibilità di acquisire pubbliche commesse – dalle più modeste in termini di valore economico sino ai grandi interventi infrastrutturali di carattere strategico – in grado potenzialmente di aumentare l'esposizione al rischio di tentativi di illecite interferenze nel corretto e trasparente andamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori.

Come noto, la necessità di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti ha portato allo sviluppo e alla diffusione di strumenti di carattere pattizio quali i **Protocolli di legalità/Patti d'Integrità**, che nel corso degli ultimi anni hanno consentito di elevare la cornice di sicurezza nel comparto.

Così come previsto nel PNA 2013, CINECA, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, intende predisporre per il prossimo anno l'utilizzo di protocolli di legalità - o patti di integrità - per l'affidamento di commesse. A tal fine, verrà inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia sulla base della quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda il fattore esterno "**competitor**" si rileva che il CINECA svolge in maniera preponderante la propria attività a favore dei consorziati in quanto organismo in house.

CINECA ha fra i propri obiettivi di breve periodo (entro il 31/12/2018), di condurre un'analisi più approfondita del contesto esterno e dei processi organizzativi interni in relazione al miglioramento continuo della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

1.3 CONSULTAZIONE E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS

Al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva sia dei Consorziati che dei soggetti istituzionali e degli Stakeholder esterni, CINECA intende attivare una procedura di consultazione dei più diretti portatori di interesse sui contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'obiettivo è quello di acquisire contributi e proposte tese a coinvolgere le organizzazioni portatrici di interessi collettivi ai fini della predisposizione del P.T.P.C.T, della diffusione delle strategie di prevenzione e trasparenza pianificate, nonché sui risultati del monitoraggio sull'implementazione delle relative misure.



I principali Stakeholder (portatori di interesse) nei confronti di CINECA sono molteplici e variegati in relazione alle filiere del mondo dell'istruzione e formazione, dell'università e della ricerca. Essi possono essere ricondotti alle seguenti macro categorie:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Istituzioni universitarie, Istituti di Alta formazione, Enti di ricerca;
- agenzie funzionali (Confindustria, Camere di commercio, Agenzie ambientali ecc.);
- organismi locali territoriali (Regioni, Province, Comuni ecc.).

Per attuare il coinvolgimento e la partecipazione dei portatori d'interesse sarà predisposto, su indicazione del RPCT, entro il 31/12/2018, un modulo on line che verrà messo a disposizione tramite il portale istituzionale del CINECA.

2. SCOPO E AMBITI DI APPLICAZIONE

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è uno degli strumenti introdotti dalla L. 190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa e recepisce gli esiti del Risk Assessment elaborato secondo i criteri definiti nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A).

Nell'ambito del Risk Assessment, il nuovo standard ISO 9001:2015 introduce il requisito relativo alla determinazione di rischi e opportunità al fine di garantire che il sistema di gestione per la qualità consegua i risultati attesi e per prevenire o ridurre gli effetti indesiderati derivanti da una mancata valutazione e gestione dei rischi nei processi strategici ed operativi dell'organizzazione.

Di seguito si propone la seguente categorizzazione dei rischi che il CINECA è chiamato a gestire:

- Strategici: sono i rischi legati al mercato di riferimento e alle sue variazioni;
- Finanziari: sono correlati agli investimenti effettuati, alla variazione della domanda, all'accesso al credito, alla riduzione dei finanziamenti ecc.
- Operativi: sono legati ai processi operativi chiave dell'organizzazione (progettazione e produzione delle soluzioni informatiche; delivery; deployment; assistenza; gestione dei fornitori ecc.)
- Tecnologici: sono tutti i rischi che si possono ricondurre alla tecnologia, alla sua obsolescenza e alla sua evoluzione;
- Compliance: in questa categoria rientrano tutti i rischi legati al mancato rispetto delle normative di legge applicabili al CINECA (dalla Sicurezza sul lavoro alle normative ambientali, dagli adempimenti fiscali a quelli contributivi, fino al rispetto delle norme specifiche di settore);
- Sicurezza e tutela del patrimonio: sono i rischi correlati al mantenimento del patrimonio aziendale, in tutte le sue forme, mobiliare e immobiliare;
- Risorse umane: in questa categoria rientrano tutti i rischi che sono riconducibili all'organizzazione delle persone in azienda, come delega di poteri, attribuzione di responsabilità e attività, percorsi professionali, età anagrafica, età in azienda, in una espressione i rischi correlati alla gestione delle risorse umane.

La figura del Risk Manager, introdotta nel 2017 in CINECA, ha tra i propri compiti la definizione una politica di gestione del rischio al fine di avere una metodologia condivisa per la valutazione e gestione dei rischi a livello aziendale. Per quanto riguarda le contromisure adottate dal Consorzio per la gestione dei rischi sopra elencati, il sistema di gestione per la qualità, il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, nonché il Modello 231, rappresentano di per se una parte fondamentale del sistema di prevenzione e mitigazione dei rischi, grazie ad un insieme di procedure che determinano un sistema di governo e controllo dei processi chiave del consorzio. Tali sistemi definiscono un insieme di regole, procedure, controlli e strutture organizzative che rappresentano il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Con il presente Piano Triennale il Consorzio CINECA si prefigge di:

1. individuare le attività svolte dal Consorzio CINECA a più elevato rischio di corruzione;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul
4. funzionamento del Piano;
5. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
6. aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire casi di corruzione;
7. creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza attraverso azioni di monitoraggio sui processi a rischio, e interventi di consapevolezza del personale sulle regole ed i principi da rispettare

I soggetti destinatari del Piano sono:

- a) Componenti del C.d.A, Direttore Generale, Dirigenti e Quadri,.
- b) Impiegati a tempo indeterminato;
- c) Dipendenti con incarico a tempo determinato;
- d) Collaboratori /Professionisti

3. COMPITI E RESPONSABILITA' AZIENDALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.1 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In considerazione della necessità di garantire che il Responsabile non si trovi in situazioni di conflitto di interesse e, pertanto, onde evitare la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno del Consorzio fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo (determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015) il Consiglio di Amministrazione CINECA, ha attribuito , l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e di Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - così come aggiornati dal D.lgs.

97/2016 – a Stefano Roselli.

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

La figura del Responsabile è stata individuata tra i dirigenti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e nello specifico fra i soggetti che:

- non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né provvedimenti disciplinari e che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;
- che ricoprono un ruolo apicale, in posizione di stabilità, senza un vincolo fiduciario con l’organo di vertice;
- in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione, possano essere destinatari di sanzioni disciplinari;
- non abbiano responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse.

Tra i vari compiti attribuiti dalle norme vigenti al R.P.C.T., meglio dettagliati nel seguito, rientra l’elaborazione, rispettivamente, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. CINECA ha ritenuto opportuno redigere il presente P.T.P.C. quale documento autonomo, benché ricompreso nel Modello di Organizzazione redatto ai sensi del D.lgs. 231/01 e costituente parte integrante di esso.

Il R.P.C.T. sottopone il Piano triennale di prevenzione della corruzione all’attenzione del Consiglio di Amministrazione del CINECA ai fini della sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, c. 8, L. 190/2012. Conseguentemente alla delibera ed entro il medesimo termine:

- il P.T.P.C.T. viene pubblicato sul sito internet di CINECA, all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, anche ai fini dell’invio all’ANAC
- viene data comunicazione della pubblicazione del P.T.P.C. a tutto il personale di CINECA, all’O.d.V. e al Collegio dei revisori dei conti

Il Consiglio di Amministrazione - su proposta del R.P.C.T. - approva l’aggiornamento del P.T.P.C.T. in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del P.T.P.C.T. complessivamente inteso, mutamenti nell’assetto organizzativo o nell’attività svolta dal Consorzio, identificazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente

identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività, intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di anticorruzione o di trasparenza o riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del P.T.P.C.T. a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo, occasionali o svolte dal R.P.C.T. Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, il P.T.P.C.T., così come modificato viene pubblicato sul sito internet di CINECA, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente e ne viene data comunicazione della pubblicazione a tutto il personale e all'O.d.V.

Al R.P.C.T. sono affidati i seguenti compiti:

- Elabora la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione.
- Elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti;
- Verifica l'efficacia di attuazione del piano e la sua adeguatezza quale strumento per l'individuazione delle modifiche da attuare sia quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, sia nei casi in cui intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- Verifica, in collaborazione con i Dirigenti di Dipartimento e, ove ne ricorra la necessità o opportunità, l'attuazione dell'eventuale rotazione degli incarichi, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.
- Verifica che le procedure in vigore siano appropriate e ben comprese dal personale che opera nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Il Responsabile, con proprio provvedimento, può attribuire ai dipendenti responsabilità istruttorie e procedimentali.
- E' nominato dal C.d.A quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile per la Trasparenza del Consorzio.

3.2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Incarica il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
- Delibera l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
- Incarica il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

3.3. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- partecipa al processo di gestione del rischio corruzione ed opera in base ai compiti di cui al codice civile
- riceve la Relazione del R.P.C.T. e adotta le azioni di competenza
- osserva le misure contenute nel P.T.P.C.

3.4. ORGANISMO DI VIGILANZA

- opera ai sensi del d.lgs. 231/01 e si coordina con il R.P.C.T. in caso di eventi rilevanti ai sensi della L. 190/2012 e del d.lgs. 231/01
- si coordina con il R.P.C.T. ai fini della diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull'attuazione del Codice etico ed è competente a dirimere eventuali incertezze interpretative del Codice Etico
- si coordina con il R.P.C.T. ai fini della definizione del piano della formazione
- partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza, collaborando con il R.P.C.T. e trasmette le proprie relazioni periodiche anche al R.P.C.T.
- osserva le misure contenute nel P.T.P.C.T.

3.5. DIRETTORE DI AREA O BUSINESS UNIT

- Svolge attività informativa, per l'area di specifica competenza, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
- Partecipa al processo di gestione del rischio,
- Propone le misure di prevenzione,
- Assicura l'osservanza del Codice Etico e verifica le ipotesi di violazione,
- Adotta le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e l'eventuale rotazione del personale ed osserva le misure contenute nel P.T.P.C.T.
- Cura la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'Ente
- E' responsabile della corretta esecuzione degli adempimenti in esso previsti.

3.6. DIRETTORE GENERALE

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza,
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- partecipare al processo di gestione del rischio, nonché osserva le misure contenute nel P.T.P.C.T.,
- assicura l'osservanza del Etico,
- segnala le situazioni di illecito al Consiglio di Amministrazione e al Resp.le Prevenzione della Corruzione e trasparenza, nonché gli eventuali casi di personale conflitto di interessi.

3.7. DIPENDENTI

- Sono coinvolti nel processo di gestione del rischio, relativamente agli ambiti di propria competenza
- Sono tenuti ad osservare le misure contenute nel P.T.P.C.,
- Segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al Resp.le Prevenzione della Corruzione, nei possibili casi di personale conflitto di interessi

3.8. COLLABORATORI /PROFESSIONISTI

- Sono tenuti ad osservare le misure contenute nel P.T.P.C.
- Agiscono in conformità alle disposizioni contenute nel Codice Etico
- Segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

3.9. AREA CONTROLLI E QUALITÀ

Il CINECA, al fine di implementare le attività di supporto alla Governance del Consorzio, al termine di un percorso di razionalizzazione e potenziamento delle procedure di verifica e controllo, con particolare riferimento al Controllo di Gestione, al Monitoraggio delle “Performance” e alla Gestione dei Rischi, ha costituito l’area Controlli e Qualità così strutturata:

1. **Controllo di Gestione** per:
 - a) Supportare il processo di budgeting e misurazione dei costi e delle performance economiche (Planning & Budgeting e Cost/Profit Performance)
 - b) Fornire il sistema degli indicatori a supporto delle decisioni strategiche e della valutazione delle attività e della qualità dei servizi/prodotti in un contesto organizzativo “data driven”, che preveda una gestione del dato non solo di tipo economico.
2. **Gestione del Rischio** (Risk Management – di secondo livello), per supportare le diverse aree aziendali ad individuare e prevenire ogni tipo di rischio che può avere ripercussioni sugli aspetti economici, operativi e di reputazione dell’azienda.
3. **Compliance & Risk Management:** come interfaccia organizzativa all’Organismo di Vigilanza a supporto delle richieste d’informazioni pervenute dallo stesso ODV e Internal Audit.

Al coordinamento dell’Area Controlli e Qualità è chiamato lo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che risponderà direttamente al Direttore Generale .

Si anticipa che, come specificato nel successivo Paragrafo 11.4, la Governance di CINECA, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" intende dotarsi - per i prossimi anni – di un Piano della Performance, contenente la programmazione annuale di indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell’Ente, nel quale verranno indicati fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" del Consorzio. Il piano verrà adottato in coerenza con gli altri documenti di programmazione di CINECA.

Tale piano prevedrà l’inserimento negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del P.T.P.C.T., così come previsto nell’ALLEGATO 1 al PNA 2103.

4. PROCEDURE DI ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun dirigente trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte, aventi ad oggetto l'individuazione delle attività, nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, suggerendo:

1. le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato.
2. le risorse economiche necessarie
3. le risorse umane da coinvolgere

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza:

- elabora gli aggiornamenti al Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione (*entro il 15 Dicembre*)
- redige la relazione recante i risultati dell'attività svolta (*entro il 15 Dicembre*)
- provvede a proporre ai Dirigenti l'eventuale modifica, anche in corso d'anno, del Piano qualora siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni, o quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività del Consorzio
- trasmette al C.d.A. gli aggiornamenti del Piano.

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge
- provvede ad incaricare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alla sua pubblicazione sul sito del CINECA.

5. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E METODOLOGIA ADOTTATA

5.1 PROCESSO E APPROCCIO METODOLOGICO

Tra i contenuti minimi del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione che il CINECA deve adottare, vi è la "valutazione e gestione del rischio di corruzione", intesa come un processo continuo volto alla riduzione delle probabilità di accadimento di fenomeni corruttivi.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia, così come descritto nel PNA 2013. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento



dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L'individuazione delle aree di rischio è stata, dunque, effettuata attraverso la mappatura dei processi e l'analisi delle procedure presenti. Tale analisi è coordinata con quanto previsto dal modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto 231 elaborato dal CINECA, il quale a sua volta integra altri sistemi di prevenzione e gestione di rischi già previsti e implementati, con particolare riferimento ad alcune procedure del Sistema di gestione per la qualità e per la sicurezza delle informazioni. Gli standard ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 prevedono infatti un approccio di gestione basato sulla valutazione e gestione dei rischi.

Il CINECA ha scelto quindi di adottare la medesima metodologia di valutazione e gestione dei rischi per tutti i processi aziendali che necessitano di un approccio risk based.

La metodologia descritta viene infatti applicata nell'ambito dei processi del sistema di gestione per la qualità e per la sicurezza delle informazioni, del Modello 231, dei processi connessi al trattamento di dati personali.

Il processo di gestione dei rischi può essere scomposto nelle seguenti fasi:

- Analisi del contesto interno ed esterno (trattato nel par. 2)
- Mappatura dei processi a rischio
- Valutazione dei rischi (Identificazioni, analisi e valutazione dei rischi)
- Trattamento dei rischi
- Monitoraggio e revisione

La metodologia adottata si basa su una **analisi qualitativa** dei rischi, che si basa sulla valutazione dell'**impatto** di ciascun rischio individuato e sulla **probabilità** stimata di accadimento.

In termini generali l'impatto può essere rappresentato dal verificarsi di scenari che possono compromettere le prestazioni, i tempi, i costi, la qualità, la sicurezza delle informazioni, la reputazione. In riferimento all'analisi dei rischi qui considerata, l'impatto deve intendersi come il danno che il CINECA subirebbe nel caso in cui l'evento avverso "corruzione" si realizzasse, con particolare riferimento alle sanzioni previste dalla normativa anticorruzione e dal D.lgs.231/2001.

L'approccio utilizzato in tale contesto prenderà in considerazione il rischio residuo, ovvero il rischio ancora presente tenendo conto dei controlli e delle misure di prevenzione in essere.

Il livello di rischio è funzione del valore assegnato all'impatto ed alla probabilità.

L'output di tale attività consiste nella compilazione di ulteriori informazioni nel registro dei rischi ed in particolare:

- Valore dell'impatto (da 1 a 5)
- Probabilità (da 1 a 5)
- Livello del rischio stimato in funzione del prodotto di Probabilità e impatto

La matrice del rischio del rischio utilizzata è di seguito riportata:

Tabella matrice del rischio (prodotto di impatto e probabilità)

	Scala analisi dell'impatto (entità del danno)				
Scala per probabilità di accadimento	Nulla/ incidentale 1	Minore 2	Impatto moderato	Maggiore 4	Estremo 5

			3		
Molto alta/frequente (5)	5	10	15	20	25
Alta/probabile (4)	4	8	12	16	20
Media/possibile (3)	3	6	9	12	15
Bassa/poco probabile (2)	2	4	6	8	10
Molto bassa/rara (1)	1	2	3	4	5

Scala probabilità dell'accadimento – definizione operativa

Probabilità di accadimento	Interpretazione
5 (molto alta/frequente)	>70% di probabilità di accadimento
4 (alta/probabile)	Dal 50% al <70% di probabilità di accadimento
3 (media/possibile)	Dal 30% al <50% di probabilità di accadimento
2 (bassa/poco frequente)	Dal 10% al <30% di probabilità di accadimento
1 (molto bassa/rara)	< 10% di probabilità di accadimento

Impatto	Interpretazione
5	Impatto catastrofico/gravi sanzioni per il CINECA/impedimento delle attività/impossibilità di avere rapporti con la p.a
4	Impatto alto/serio
3	Impatto moderato/soglia
2	Impatto minore
1	Impatto nullo o quasi inavvertito

Sulla base dei valori emersi dall'analisi del rischio, sono state individuati 4 livelli di rischio che descrivono il modo in cui i due aspetti fondamentali del rischio (probabilità e impatto) interagiscono e si combinano tra loro, permettendo di determinare con maggiore ragionevolezza le priorità di intervento da attuare ai fini di una idonea prevenzione del rischio.

I valori di rischio compresi tra 1 e 3 individuano un rischio trascurabile.

I valori tra 4 e 6 individuano una modalità di rischio Medio-Basso

I valori tra 8 e 12 individuano una modalità di rischio Rilevante

I valori tra 15 e 25 individuano una modalità di rischio Critico

RISCHIO	RANGE DEI VALORI
CRITICO	15 - 25
RILEVANTE	8 - 12
MEDIO-BASSO	4 - 6
TRASCURABILE	1 - 4

5.2 AREE A RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

5.2.1 Aree di rischio comuni e obbligatorie

Le attività nell'ambito delle quali il rischio di corruzione è più elevato sono individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione e rappresentano aree di rischio comuni a tutte le Pubbliche amministrazioni. Ogni ente può inoltre individuare ambiti di attività peculiari che costituiscono aree di rischio "specifiche".

Fra le quattro **aree comuni** elencate nell'Allegato 2 del PNA, verranno considerate solo le seguenti due aree di rischio:

- AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
 1. Reclutamento
 2. Progressioni di carriera
 3. Conferimento di incarichi di collaborazione

- AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
 3. Requisiti di qualificazione
 4. Requisiti di aggiudicazione
 5. Valutazione delle offerte
 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
 7. Procedure negoziate
 8. Affidamenti diretti
 9. Revoca del bando
 10. Redazione del cronoprogramma
 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
 12. Subappalto
 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Le ulteriori due aree ovvero:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



non sono applicabili alle attività del Consorzio in quanto non rientra nelle attività svolte da CINECA l'attuazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, sia in caso di effetto economico diretto e immediato, sia in assenza dello stesso.

5.2.2 I processi potenzialmente esposti al rischio corruzione

I processi a maggiore rischio di corruzione riguardano:

1. La selezione del Personale
2. Gli avanzamenti di carriera
3. La formazione del personale
4. L'affidamento di incarichi e consulenze
5. L'istituzione di bandi di gara per l'acquisizione di beni o servizi
6. Intero processo di acquisizione di beni e servizi attraverso modalità diverse dal bando di gara

5.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi costituisce il processo complessivo di *identificazione, analisi e ponderazione* del rischio. Tali attività sono descritte nei paragrafi successivi.

La valutazione dei rischi fornisce una comprensione dei rischi, delle loro cause, delle conseguenze (impatto) e della loro probabilità di accadimento.

5.3.1 Identificazione e categorizzazione dei rischi

Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, il **RPCT**, anche con il supporto dell'UIAC, e tramite interviste ai responsabili delle diverse Entità organizzative del CINECA, deve attivarsi al fine di individuare i principali **eventi rischiosi** rilevanti ai sensi della normativa anticorruzione che si possono verificare in relazione ai processi o alla fasi dei processi identificati nella fase di mappatura dei processi.

L'elenco degli eventi rischiosi deve essere il più esaustivo possibile ed includere gli eventi rischiosi che anche solo ipoteticamente potrebbero verificarsi ed avere un impatto negativo sull'organizzazione.

Tale fase risulta cruciale in quanto un evento rischioso non considerato può compromettere la definizione delle strategie di prevenzione della corruzione.

Nella fase di identificazione dei rischi il **RPCT** può utilizzare le seguenti tecniche e fonti informative:

- *brainstorming*
- interviste ai responsabili delle varie strutture organizzative
- giudizio di esperti
- analisi basate su liste di controllo (checklist)
- diagrammi causa effetto
- analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità, minacce)

- dati statistici e informazioni storiche
- analisi di fonti informative interne quali procedimenti disciplinari, segnalazioni, rapporti di audit interni ecc.
- fonti informative esterne (casi giudiziari e analisi del contesto esterno)

Il risultato della fase di identificazione dei rischi è riportato in un apposito *Registro dei rischi* che è parte integrante dell'Allegato 1.

Si precisa che il registro dei rischi è un documento **dinamico**, che viene aggiornato e integrato con le informazioni raccolte nelle successive fasi di analisi qualitativa dei rischi.

La fase di identificazione dei rischi deve essere necessariamente un processo continuo poiché, i fattori esterni o interni di rischio possono cambiare ed evolversi.

Nella fase di identificazione dei rischi si deve procedere a redigere un **elenco non prioritizzato dei rischi corruttivi** e delle fasi dei processi a rischio in cui tali rischi possono realizzarsi.

5.3.2 Analisi dei rischi

Dopo avere individuato un elenco degli eventi rischiosi, nella fase di *analisi del rischio* si deve pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi al fine di valutare il livello di esposizione al rischio dei processi individuati nella fase mappatura dei processi.

Tale fase è fondamentale in quanto fornisce i dati in ingresso alla fase di ponderazione del rischio e alle decisioni circa la necessità o meno di trattamento, descritte nei paragrafi successivi.

L'attività di analisi dei rischi deve essere coordinata dal RPCT, coinvolgendo i responsabili delle varie strutture organizzative del CINECA.

In particolare, l'analisi dei rischi dovrà essere mirata a:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli, creando i presupposti per la scelta delle misure di prevenzione più adeguate;
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti ed il livello di esposizione al rischio dei processi individuati nella fase di mappatura dei processi

Fermo restando quanto previsto nel PNA, in fase di analisi dei rischi si devono considerare anche le circostanze specifiche dell'organizzazione che potrebbero favorire il verificarsi dell'evento corruttivo.

Ad esempio, nella fase di analisi dei rischi si dovranno valutare i seguenti aspetti:

- mancanza o carenza di controlli: in fase di analisi dei rischi si dovrà valutare se nell'organizzazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente applicati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- scarse competenze del personale
- mancanza di trasparenza
- complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- mancanza di segregazione di responsabilità dei processi a rischio
- mancanza di funzione indipendente dedicata ai controlli
- scarsa cultura etica e inadeguata diffusione della cultura della legalità
- scarsa responsabilizzazione interna

Le fonti per effettuare tali valutazioni, oltre alle interviste ai responsabili, potranno essere costituite da:

- analisi dei dati di eventuali precedenti giudiziari e sui procedimenti disciplinari a carico del personale
- eventuali segnalazioni pervenute tramite la procedura di whistleblowing (vedi par. 8.4.2)
- eventuali procedimenti aperti per responsabilità amministrativa dell'ente
- eventuali ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici
- dati derivanti da eventuali reclami del cliente o indagini di *customer satisfaction survey* da cui possano risultare segnalazioni di cattiva gestione
- dati forniti dall'Ufficio Stampa di articoli pubblicati sui giornali

L'analisi del rischio dovrà essere condotta seguendo la metodologia di analisi qualitativa descritta nel paragrafo 5.1, al fine dare un valore all'impatto e alla probabilità e quindi ai rischi identificati nella fase precedente, tenendo in considerazione la presenza o meno e l'efficacia dei controlli esistenti.

5.3.3 Ponderazione dei rischi

La fase di ponderazione del rischio consiste nella comparazione dei risultati della precedente fase di analisi dei rischi, rispetto ai criteri di rischio ossia i termini di riferimento a fronte dei quali è valutata la significatività del rischio, al fine di determinare se l'evento rischioso e/o la sua espressione quantitativa sia accettabile o meno. Tale fase è fondamentale per innescare l'eventuale processo di trattamento del rischio, utile per far rientrare il rischio al di sotto della soglia ritenuta tollerabile.

Il processo di ponderazione porta quindi alla definizione di quali rischi necessitano di trattamento e le relative **priorità di attuazione**, alla luce degli obiettivi dell'organizzazione e del contesto in cui opera.

La fase di ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non attuare alcuna ulteriore misura di trattamento del rischio, e di limitarsi a mantenere attive le misure di prevenzione e controllo esistenti.

Premettendo che l'evento corruttivo non deve mai essere considerato accettabile, il CINECA ha definito, come strategia di accettazione del rischio associato agli eventi corruttivi, alcuni criteri per definire le priorità di trattamento dei rischi.

I criteri adottati chiaramente riguardano anzitutto la valutazione del livello di **impatto** e di **probabilità** di accadimento, così come descritti nella parte relativa alla metodologia.

I rischi rientranti nella soglia del "*rilevante*" (da 15 a 25) devono essere trattati con la massima priorità.

Anche i rischi valutati come "*critici*" (valori da 8 a 12) devono essere inclusi nel piano di trattamento dei rischi.

Oltre alla probabilità e impatto, nella ponderazione del rischio si dovrà tenere conto del grado efficacia dei controlli esistenti, ovvero il livello di vulnerabilità dell'organizzazione al rischio corruttivo. La valutazione del livello di vulnerabilità non viene attualmente effettuata tramite una scala qualitativa, così come effettuato per la valutazione di impatto e probabilità.

Si dovrà tuttavia tenere conto della vulnerabilità anche in termini di capacità dell'organizzazione di prevenire gli eventi a rischio, anche grazie ad un sistema di controlli interni, in fase di prioritizzazione dei rischi.

5.4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuare ed avviare interventi volti ad eliminare o, se non possibile, almeno ridurre il rischio stabilendo priorità e tempi di attuazione.

Se dal processo di valutazione dei rischi emergono rischi valutati come “**rilevanti**” e “**critici**” (vedi metodologia descritta al par. 5.1) , questi devono essere indirizzati in un **piano di trattamento dei rischi** al fine di modificarne l'impatto negativo e/o la probabilità di accadimento, e far rientrare il rischio nei valori soglia ritenuti accettabili. La probabilità di accadimento può essere ridotta in maniera consistente grazie all'implementazione di ulteriori misure di controllo e prevenzione del rischio.

Il piano di trattamento dei rischi è inserito nell'Allegato 1 e definisce i parametri di seguito indicati:

- Azione da avviare e obiettivi dell'azione
- Tempistica per implementare l'intervento di mitigazione
- Responsabile dell'attuazione
- Stima del livello di rischio residuo dopo il compimento delle strategie di risposta
- Responsabile del monitoraggio dell'efficacia dell'intervento deciso

Riguardo ai rischi che rientrano nei livelli di rischio “**trascurabile**” e “**medio/basso**”, si procederà con azione di monitoraggio annuale dell'efficacia delle procedure di gestione e controllo dei processi a rischio, senza ulteriori azioni di mitigazione del rischio.

- Tali livelli di rischio si considerano “accettabili” e, pertanto, non necessitano di alcun intervento di prevenzione.
- I processi che rientrano in tale livello verranno annualmente monitorati.
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza organizzerà sessioni di confronto ed aggiornamento con il Personale.

5.5 MONITORAGGIO E RIESAME

Il processo di gestione dei rischi include il regolare e periodico monitoraggio e riesame dei rischi e delle contromisure attuate, al fine di:

- verificare che i controlli applicati siano efficaci
- verificare che le assunzioni effettuate nella fase di valutazione dei rischi restino valide
- verificare che il piano di trattamento dei rischi sia stato correttamente ed efficacemente attuato
- rilevare cambiamenti nel contesto esterno ed interno che possano richiedere revisioni della valutazione dei rischi e del piano di trattamento dei rischi

Le attività di monitoraggio e riesame sono a carico del RPCT. Tale attività deve essere svolta almeno con frequenza annuale, in occasione dell'aggiornamento del presente piano,

o con una frequenza maggiore in caso si rilevino cambiamenti significativi nel contesto interno ed esterno che possano impattare sui livelli di rischio corruttivi stimati. Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni decise nel piano di trattamento dei rischi deve invece avvenire secondo la tempistica definita nel piano stesso.

5.6 DOCUMENTAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione dei rischi corruttivi è tracciato dalla produzione di registrazioni che documentano le attività svolte. In particolare, il processo di gestione dei rischi porta alla produzione dei seguenti documenti:

- ALLEGATO 1 al presente piano intitolato "Registro dei rischi e piano di trattamento"
- Verbali di riesame dello stato di attuazione ed efficacia delle azioni decise nel piano di trattamento dei rischi

L'allegato 1 deve essere gestite con un controllo delle revisioni, in modo da tenere traccia di eventuali modifiche (data, oggetto della modifica, autore della modifica).

6. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si rimanda all'ALLEGATO 1 – Registro dei rischi e piano di trattamento

7. CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DELL'ANALISI DI RISCHIO

I RISULTATI DELL'ANALISI effettuata portano a concludere che, sostanzialmente, il Consorzio CINECA, in virtù dell'adozione di un Modello Organizzativo secondo il D.lgs. 231/2001, nonché della certificazione della propria organizzazione aziendale secondo le UNI EN ISO 9001 – Sistema Qualità e UNI EN ISO 27001 – Sistema di gestione della sicurezza dei dati, ha definito ed adottato procedure e modalità operative che concorrono a prevenire anche questa fattispecie di rischio.

In particolare, il CINECA ha definito, e reso operative per la gestione dei processi aziendali, le procedure pubblicate sul portale <https://wiki.u-gov.it/confluence/display/ISO/ISO>.

L'attività di audit effettuata secondo i requisiti ed i criteri delle Norme UNI EN ISO 19011, viene svolta dal personale della UOR *Compliance & Risk Management*, con l'intento di verificare la corretta applicazione delle modalità operative definite nelle procedure di riferimento, relativamente al Sistema Qualità e al Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni, certificati da un Ente accreditato presso Accredia.

Agli audit interni, inoltre, si aggiunge l'attività di sorveglianza annuale effettuata, appunto dall'Ente di Certificazione, che attesta con il metodo del campionamento il livello di applicazione delle norme di riferimento rilevando, quando ritenuto opportuno, eventuali discrepanze o segnalando spunti di miglioramento per una migliore gestione dei processi valutati.

Pur nella consapevolezza che tali attività di verifica – interna ed esterna – sono svolte con obiettivi diversi rispetto a quanto di competenza dell'Organismo di Vigilanza del Modello Organizzativo D.lgs.231/2001, si ritiene che tali meccanismi di monitoraggio sollecitino una maggiore consapevolezza, da parte del personale, dell'importanza di applicare le modalità operative definite e fornire suggerimenti volti al miglioramento organizzativo, anche in ottica di prevenzione dei reati di corruzione.

Con riferimento a questo ultimo aspetto, ovvero alle aree a rischio reato definite dal P.N.A., gli iter operativi analizzati evidenziano, in particolare i seguenti aspetti:

- compartecipazione di più funzioni aziendali nei processi decisionali
- definizione puntuale delle modalità, delle responsabilità e dei criteri definiti per lo sviluppo delle singole fasi che compongono i processi aziendali analizzati
- individuazione di livelli autorizzativi, di spesa e decisionali in base ai ruoli organizzativi aziendali e ai poteri agli stessi attribuiti.

Pertanto, come enunciato precedentemente, in riferimento ai criteri adottati nella ponderazione dei rischi, l'attività sostanzialmente da mettere in atto riguarda:

- ✓ il monitoraggio periodico di quanto stabilito, al fine di tenerne sotto controllo l'efficacia anche in termini di prevenzione di atti corruttivi,

- ✓ l'organizzazione periodica e sistematica, a cura del RPCT di incontri e sessioni di aggiornamento tra Direttori di Dipartimento, Dirigenti e personale coinvolto nelle aree a rischio reato, al fine di analizzare l'andamento gestionale delle attività definite e la loro efficacia nella prevenzione del rischio reato

Il Consorzio CINECA ha tuttavia definito, in maniera puntuale, una serie di misure che intende adottare ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

8. MODALITÀ GENERALI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il CINECA ha definito **principi di comportamento** e **modalità gestionali** suddivise per ambiti/processi operativi.

8.1. ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Il Direttore di Business Unit o Area ed il Personale in genere coinvolto in tutte le fasi che compongono il processo di acquisizione di beni e servizi devono:

1. Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
2. Utilizzare le procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione di bando, nei casi espressamente previsti dalla legge;
3. Ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento amministrativo;
4. Applicare, ogni volta in cui è possibile, la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;
5. Assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
6. Osservare i principi di proporzionalità ed adeguatezza, in tema di prescrizioni e requisiti aggiuntivi in sede di gara. Precisamente, il bando di gara – al pari della lettera d'invito – consta di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia di appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo
7. Garantire il libero confronto concorrenziale, monitorando l'efficacia dei requisiti di partecipazione alla gara;
8. Osservare scrupolosamente le regole procedurali, in materia di scelta del contraente, prescritte dalla vigente normativa in materia (rif. Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016), anche in sede di mercato elettronico, privilegiando quest'ultimo quale strumento di acquisto;
9. Osservare i principi di proporzionalità ed adeguatezza, in tema di prescrizioni e requisiti aggiuntivi in sede di gara. Precisamente, il bando di gara – al pari della lettera d'invito – consta di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia di appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo.

8.2 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Il piano contiene un programma di formazione del personale, misura indispensabile per promuovere la cultura della legalità, dell'etica, della professionalità, valori di base fondamentali per promuovere la prevenzione della corruzione.

CINECA, per mezzo della attività formativa - da porre in essere con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta il R.P.C.T. ne ravvisi la opportunità - intende - creare consapevolezza sulla responsabilità/obblighi definiti dalla normativa - aumentare l'attenzione sui temi dell'etica e della legalità, quali elementi determinanti per costruire e implementare il sistema di prevenzione della corruzione in essere.

La formazione, con riferimento al personale da inserire nei vari percorsi formativi, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione del personale nei settori di interesse sono gestite sulla base dei fabbisogni individuati dal R.P.C.T., in coordinamento con l'O.d.V. per le correlate tematiche di competenza. L'attività di formazione riguarda tutto il personale, nonché quello somministrato (ex interinale), e dovrà essere prevista e realizzata sia al personale neo-inserito sia in occasione di modifiche del P.T.P.C.T. e del Modello ex d.lgs. 231/01 o di ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità. Particolare attenzione verrà prestata, infine, al monitoraggio ed alla verifica del livello di attuazione dei processi di formazione e loro efficacia, attraverso la distribuzione di questionari sottoposti all'attenzione dei soggetti destinatari della formazione stessa.

La gestione del programma formativo individuato, nonché l'effettiva fruizione da parte del personale destinatario è competenza del Dirigente a cui afferisce l'area del personale.

In particolare:

- La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio dall'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.
- A tal fine, annualmente, i Dirigenti propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio.
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati.
- La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.
- Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza definisce, sentiti i Dirigenti di Dipartimento, il programma annuale della formazione da svolgersi nell'anno successivo.
- I Dirigenti ed ogni altro dipendente, nei cui riguardi sia previsto un obbligo informativo o comunicativo in favore del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, devono adempiere a tale obbligo senza indugio ed in modo esaustivo.

8.3 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Il d.lgs. 39/2013 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* stabilisce una precisa serie di cause di inconferibilità e incompatibilità. Obiettivo della norma è quello di evitare che incarichi, per i quali sono richiesti imparzialità e distanza da interessi particolari, siano affidati a soggetti che, per provenienza o per precedenti comportamenti tenuti, possano porre in dubbio la propria imparzialità.

Le cause ostative si riferiscono agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico ed agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico. Ai sensi dell’art. 17 del citato decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni ivi contenute ed i relativi contratti sono nulli.

Inconferibilità

Il d.lgs. 39/2013 stabilisce che per inconferibilità si debba intendere: la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico: è dunque una misura ai sensi della quale l’eventuale comportamento viziato da interessi impropri viene evitato con il divieto di accesso all’incarico.

Essa non mira ad un’esclusione permanente dal conferimento dell’incarico, ma ad impedire che il soggetto che si trovi in una posizione tale da comprometterne l’imparzialità, acceda all’incarico senza soluzione di continuità; invero, decorso un adeguato periodo di tempo fissato dalla norma (cd. *“di raffreddamento”*), la condizione ostativa viene meno e l’incarico torna solitamente conferibile a quel soggetto. L’inconferibilità viene ricondotta a tre principali cause:

1. aver tenuto, prima del conferimento, comportamenti impropri quale il caso di condanna penale per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione) - anche non definitiva - del soggetto cui deve essere conferito l’incarico: tali comportamenti vengono ritenuti in grado di compromettere la fiducia nell’imparzialità del funzionario sia da parte dei cittadini in generale, sia da parte dei destinatari della sua azione (cfr. art. 1, c. 50, lett. a), L. 190/2012 e art. 3, d.lgs. 39/ 2013);
2. la provenienza immediata del soggetto cui deve essere conferito l’incarico da un soggetto/ente di diritto privato la cui attività sia sottoposta a regolazione o a

finanziamento da parte dell'Amministrazione che conferisce l'incarico (art. 1, c. 50, lett. b), L. 190/2012 e artt. 4 e 5, d.lgs. 39/2013; il divieto vale, a maggior ragione, quando si tratta di conferire l'incarico relativo all'ufficio che in concreto 34 deve svolgere le ricordate funzioni di regolazione e finanziamento);

3. la provenienza, sempre immediata, da cariche in organi di indirizzo politico (art. 1, c. 50, lett. c), L. 190/2012 e artt. 6, 7 e 8, d.lgs. 39/2013); il divieto di accesso all'incarico amministrativo non è fondato su potenziali conflitti di interesse (chi ha rivestito cariche politiche non è necessariamente portatore di interessi particolari), né su pregressi comportamenti impropri, ma sul venir meno anche dell'apparenza dell'imparzialità e sul dubbio che l'incarico possa essere conferito per "meriti pregressi" più che sulla competenza professionale necessaria per il suo svolgimento.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di inconferibilità, i membri del Consiglio di Amministrazione (all'atto dell'accettazione della carica), i Dirigenti (all'atto dell'assunzione o della nomina) e i Consulenti/Collaboratori (all'atto della stipula del contratto), forniscono alla struttura aziendale competente la **dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013**, resa nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 46 del DPR 444/2000.

Tali dichiarazioni sono rinnovate annualmente o su specifica richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale, al fine di effettuare le verifiche di competenza, può chiedere che venga fornito anche il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale del singolo Amministratore/Direttore di Dipartimento/Consulente o Collaboratore. Le dichiarazioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito CINECA, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

In caso di sussistenza di cause di inconferibilità, CINECA si astiene dal conferire l'incarico/stipulare il contratto. Qualora la situazione di inconferibilità insorga successivamente CINECA comunica tempestivamente al R.P.C. la situazione di inconferibilità emersa dalle dichiarazioni di cui sopra o di cui la CINECA stesso dovesse venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico/contratto. Una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto o, comunque, qualora dovesse venire a conoscenza dell'esistenza/insorgenza della causa di inconferibilità, il R.P.C. procede ad effettuare la contestazione formale ai sensi dell'art. 15, c. 1, del d.lgs. 39/2013.

Qualora, a seguito della contestazione e del contraddittorio che ne dovesse seguire, sia confermata la sussistenza della causa di inconferibilità, CINECA, informandone contestualmente il R.P.C.:

per l'Amministratore:

- provvede a convocare l'organo competente affinché questo prenda atto della mancata accettazione della carica o della rinuncia alla carica a causa della situazione di inconferibilità e proceda a nuova nomina
- dichiara la decadenza dall'incarico e procede a nuova nomina

per il Dirigente:

- in caso di inconfiribilità temporanea o permanente, provvede ai sensi dell'art. 3, c. 4, d.lgs. 39/2013, eventualmente anche irrogando la sanzione disciplinare ritenuta più idonea

per il Consulente/Collaboratore:

- in caso di inconfiribilità permanente, provvede a risolvere il contratto di consulenza/collaborazione
- in caso di inconfiribilità temporanea, sospende l'incarico per tutta la durata dell'inconfiribilità, riservandosi eventuali ulteriori misure ai sensi dell'art. 3, c. 6, d.lgs. 39/2013 per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico

Incompatibilità

Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di incompatibilità, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto del conferimento della carica, nonché i dirigenti all'atto dell'assunzione, forniscono alla struttura aziendale competente la **dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità ex d.lgs. 39/2013**, resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Tali dichiarazioni sono rinnovate annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno per tutta la durata dell'incarico o su richiesta del R.P.C. e sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito CINECA, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

In caso di sussistenza di cause di incompatibilità:

- il Consorzio da tempestiva comunicazione al R.P.C. in merito alla situazione di incompatibilità che dovesse emergere dalle dichiarazioni di cui sopra o di cui CINECA stesso dovesse venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico/contratto;
- una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto o, comunque, qualora dovesse venire a conoscenza dell'esistenza/insorgenza di una causa di incompatibilità, il R.P.C. procede ad effettuare la contestazione formale ai sensi dell'art. 15, c. 1, del d.lgs. 39/2013, affinché l'interessato provveda alla sua rimozione (rinuncia all'incarico incompatibile) entro 15 (quindici) gg dal ricevimento della contestazione e ne dia comunicazione al Responsabile e al Consorzio entro il medesimo termine.

Nel caso in cui, trascorso tale termine, perduri la situazione di incompatibilità, il R.P.C. convoca l'organo competente affinché questo:

per l'Amministratore:

- prenda atto della mancata accettazione della carica o della rinuncia alla carica a causa della situazione di incompatibilità non sanata e proceda a nuova nomina

- dichiarare la decadenza dall'incarico e procedere a nuova nomina, ai sensi dell'art. 19, c. 1, d.lgs. 39/2013

per il Dirigente:

- risolve il contratto di lavoro ai sensi dell'art. 19, c. 1, d.lgs. 39/2013.
Ai sensi dell'art. 15, c. 2, d.lgs. 39/2013 il R.P.C. effettua le segnalazioni dei casi di possibile violazione di cui dovesse venire a conoscenza, all'ANAC, all'AGCM ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

In particolare:

- nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, dare evidenza formale in Verbali di Riunione o altri documenti di registrazione, delle carenze di professionalità interne e delle competenze da ricercare.
- Ciascun dipendente, che opera in tale ambito e riveste un ruolo con potere decisionale, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività di qualunque consistenza in procedimenti amministrativi, che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, o di terzi con i quali, abitualmente, intrattiene frequentazioni, in genere, non per ragioni d'ufficio.

L'obbligo di astensione è assoluto e prescinde da ogni relazione personale in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, fermo restando il dovere del dipendente di segnalare ogni situazione di conflitto al Responsabile della prevenzione della corruzione.

- Ciascun dipendente, che opera in tale ambito e riveste un ruolo con potere decisionale, ha l'obbligo di indicare al Responsabile della prevenzione della corruzione, senza indugio, eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra se ed i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con il CINECA, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
- Ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall'articolo 46 della legge n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*):
 - Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale destinato al Consorzio CINECA;
 - Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;

- Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.
- Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.

8.4 RISORSE UMANE

8.4.1. Rotazione di incarichi

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale *misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.*

L'ANAC - nel ribadire il concetto della rotazione quale strumento efficace per fronteggiare il rischio di corruzione costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti - afferma: *“La rotazione implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese ; c) effettuare verifiche.”*

Il personale impiegato nei settori a rischio deve pertanto, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica.

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, CINECA nel corso del 2016 ha modificato l'assetto dei dirigenti che ha visto una loro rotazione, a partire da alcune aree sensibili, all'interno di un percorso di riorganizzazione complessiva, che si è tradotto anche in un ampliamento delle figure apicali mediante l'introduzione di nuovi ruoli.

Più in generale, tenuto conto dell'alto livello di specializzazione richiesto dallo svolgimento delle funzioni consortili in aree tecniche, l'organico del CINECA non consente ordinariamente l'applicazione concreta del criterio della rotazione. In altre parole, non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno di CINECA. Per compensare il mancato ricorso alla rotazione, CINECA opera scelte organizzative che favoriscono una maggiore separazione dei compiti (Separation of duties), evitando così lo svolgimento di un intero processo sensibile all'interno di una singola area organizzativa favorendo la “trasparenza interna”.

Permane, tuttavia, l'obbligo di rotazione per il personale dipendente che sia eventualmente in corso in sanzioni disciplinari per violazioni al Codice Etico, relative ad illeciti rientranti nella categoria degli illeciti di corruzione.

Rotazione e formazione

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie a dare luogo alla rotazione.

Un formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. CINECA ha dato inizio ad un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze che possa, nel lungo periodo, agevolare il processo di rotazione. Negli ultimi anni si è quindi privilegiata un'organizzazione del lavoro che prevede periodi di affiancamento dei responsabili di determinate attività, con altri dipendenti che nel tempo possano eventualmente sostituirlo.

Vengono altresì promossi gruppi di lavoro trasversali, che consentono di aumentare la condivisione delle conoscenze professionali, favorendo la trasparenza interna delle attività.

8.4.2. Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite (*Whistleblowing*)

- Il dipendente che denuncia / riferisce all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, al proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
- Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato.
- Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala all'O.d.V. e/o al R.P.C. condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: – può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'O.d.V. e/o al R.P.C., il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare agli organi/strutture competenti la segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali azioni di competenza; – può darne notizia al capo gerarchico del dipendente che ha operato la

- discriminazione, e/o al proprio capo gerarchico, affinché valutino l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti opportuni; – può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce, per le azioni di competenza.
- il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve informare prontamente dell'accaduto il responsabile di prevenzione della corruzione all'indirizzo di posta elettronica di riferimento, nonché l'Organismo di Vigilanza.
 - Al dipendente discriminato è riconosciuta altresì la possibilità di agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:
 - un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino della situazione precedente;
 - il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione

Il CINECA sta implementando un sistema informatizzato a disposizione dei dipendenti per le segnalazioni di ipotesi di illecito rivolte al RPCT. Tale sistema consentirà a tutto il personale di inviare segnalazioni in forma riservata. Il sistema avrà alcune delle caratteristiche previste nelle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" prodotte dall'Anac con Determinazione nr. 6 del 28 aprile 2015. Il sistema informatizzato supporterà il processo di segnalazione scomposto nelle seguenti fasi:

- il personale segnalante accederà alla piattaforma per la segnalazioni previo superamento di una procedura di accreditamento disponibile ai soli utenti interni; ad esito dell'inoltro della segnalazione, che prevede la compilazione di un form, il segnalante riceverà dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi;
- il form, che riprende le caratteristiche del modulo pubblicato dall'ANAC, è strutturato in modo da consentire all'utente di circostanziare il fatto; terminata la compilazione l'invio del modulo produrrà un inoltro automatico al seguente indirizzo e-mail: anticorruzione@cineca.it
- le informazioni della segnalazione saranno automaticamente inoltrati al soggetto designato RPCT; il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione adottando le necessarie cautele;
- sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari del CINECA (Organizzazione e Sistemi); Autorità giudiziaria; Corte dei conti;;
- il RPCT, con periodicità semestrale, riferisce al Presidente del CINECA sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione. Il Presidente, sulla base di quanto a lui comunicato dal RPCT, riferisce periodicamente al CdA;

Si precisa che il sistema dovrà garantire i seguenti requisiti di riservatezza, a tutela del segnalante:

- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

8.4.3. Codice etico

A tutto il personale del Consorzio CINECA, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il Codice etico che costituisce il primo elemento nella gerarchia dei documenti costituenti il Modello 231 adottato dall'Ente.

Il personale dipendente è tenuto a:

1. Collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
2. Osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
3. Effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal R.P.C.;
4. Segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui viene a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di Etico.
5. Ai fini del presente Piano, per "dipendenti" si intendono coloro che sono inquadrati, con qualsiasi qualifica/categoria o forma contrattuale, nei ruoli del Consorzio CINECA. Rientrano in tale categoria i titolari di contratti di lavoro flessibile di somministrazione, nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato con altri soggetti, pubblici o privati, e che siano distaccati, comandati o comunque assegnati temporaneamente presso il Consorzio CINECA. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare e, se dirigenti, anche dirigenziale.

I collaboratori sono tenuti a:

1. Osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
2. Segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza.

Ai fini del Piano per "collaboratori" si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporti di dipendenza, sono inseriti, per ragioni professionali, nell'organico del Consorzio CINECA.

9. INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

Gestione dei rischi

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione

Formazione in tema di anticorruzione

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
- Tipologia dei contenuti offerti
- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione

Codice di comportamento

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento
- Denunce delle violazioni al codice di comportamento
- Attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Altre iniziative

- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
- Forme di tutela offerte ai whistleblower
- Ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione
- Iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

Sanzioni

- Numero e tipo di sanzioni irrogate

10. SANZIONI

- la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.
- La violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

11. SEZIONE TRASPARENZA

11.1 PREMESSA

Come previsto dalla delibera ANAC n. 831/2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, CINECA ha predisposto la piena integrazione del Programma Triennale della trasparenza e dell'integrità nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.

Il Decreto legislativo n. 33 del 20 aprile 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" definisce, all'articolo 1, la trasparenza come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*, principi peraltro già recepiti dal Modello Organizzativo 231 e dal Codice Etico di CINECA.

Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di seguito "d.lgs. 97/2016", ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Lo stesso decreto è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza: l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, riconduce i destinatari degli obblighi di trasparenza a tre categorie di soggetti:

1) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);

2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

La determinazione ANAC 1134/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", chiarisce gli adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza amministrativa per gli enti privati a controllo pubblico come il CINECA.

Oltre le disposizioni normative, la trasparenza coinvolge l'identità e i valori di una organizzazione, il come questa esplicita le proprie intenzioni e obiettivi, e quindi contribuisce a determinare il grado di fiducia dei cittadini e delle imprese sul suo operato. Essa si conferma quindi una strategia e uno strumento fondante per la pubblica amministrazione e deve affermarsi come cultura e pratica diffusa dell'organizzazione.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018-20 di CINECA è previsto dall'art. 10 del cd. Decreto Trasparenza, il quale prevede che tutte le amministrazioni pubbliche redigano e approvino un unico Piano - P.T.P.C.T - che deve tra l'altro definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative e le procedure tecniche volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il presente Piano è redatto, tenuto conto di quanto previsto:

- dal D.lgs n. 33 del 2013 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- dalla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2013 "D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza";
- dalla Delibera CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati";
- dalla Delibera CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013 "Applicazione dell'art. 14 del d.l gs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";
- dalla Delibera CIVIT n. 66 del 31 luglio 2013 "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza";
- dalla Delibera CIVIT n. 71 del 1 agosto 2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione";
- dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2014 "Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate";
- dall'osservanza ai principi dettati dal d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate in data 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali;
- dalla Determinazione. n.8 del 17 giugno 2015 dell' ANAC "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- dal d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.

124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di seguito “d.lgs. 97/2016”;

- dalla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ANAC “LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Il presente Piano si affianca e si raccorda strettamente al Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico, redatti in coerenza con il D.lgs. n. 231/2001, alla Legge del 6 novembre 2012, n.190 e al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) come pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e modificato con Delibera n. 831/2016 dell'ANAC.

11.2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

La predisposizione del Piano è di una progressiva azione di CINECA, tesa alla sensibilizzazione ed al consequenziale adeguamento agli obblighi di trasparenza sanciti dalla normativa vigente. Nel corso del 2016 CINECA ha intrapreso un percorso al fine di adeguarsi alle diverse indicazioni contenute nel quadro normativo di riferimento.

11.3. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Gli obiettivi strategici in tema di trasparenza sono mirati alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'attività amministrativa anche attraverso il processo di dematerializzazione delle procedure amministrative. Il Piano di Prevenzione della Corruzione e trasparenza, il Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/2001, il Codice Etico, insieme ai processi interni certificati ISO 9001, rappresentano i principali elementi guida nella definizione della pianificazione strategica, riportata nel Piano Strategico di recente formulazione e nella gestione aziendale.

La pubblicazione sul portale istituzionale del Piano Strategico - una volta adottato - dal Consorzio e del Bilancio di Esercizio consentiranno di informare gli stakeholder sia delle attività previsionali che delle performance effettivamente raggiunte a consuntivo.

Obiettivi di trasparenza di breve periodo (un anno):

1. Approfondimento delle indagini conoscitive del contesto esterno e dei processi organizzativi interni in relazione al miglioramento continuo della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
2. Realizzazione di attività di formazione per il personale, al fine di assicurare maggiore qualità nella trasparenza dei dati e nell'attuazione della normativa (con particolare riferimento al tema dell'accesso civico);

3. ulteriore aumento del flusso informativo interno di CINECA con copertura di tutte le aree soggette agli obblighi;
4. implementazione delle banche dati esistenti e loro connessione con gli applicativi creati per la pubblicazione automatica online.

Obiettivi di trasparenza di lungo periodo (tre anni):

1. realizzazione di nuovi sistemi di estrapolazione automatica dei dati dai sistemi aziendali per la produzione e pubblicazione di dati nei formati richiesti dalla norma;
2. aumentare il livello di dettaglio delle informazioni pubblicate attraverso sistemi di visual data.

11.4. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza comporta che gli Enti debbano procedere all'inserimento dell'attività che pongono in essere per l'attuazione della L. n. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della Performance (e negli analoghi strumenti di programmazione).

La Governance di CINECA, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" intende dotarsi - per i prossimi anni - di un Piano della Performance, contenente la programmazione annuale di indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'Ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'amministrazione. Il piano viene adottato in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'ente (bilancio di previsione bilancio pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano esecutivo di gestione).

Tale piano prevedrà l'inserimento negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del P.T.P.C.T. (ALLEGATO 1 – PNA 2013)

Nel corso del 2017 è stato predisposto un Piano Strategico, in cui sono contenuti gli obiettivi strategici di CINECA; nel Bilancio d'Esercizio (in particolare nella relazione sulla gestione) sono contenuti i risultati perseguiti in corso d'anno. Il Direttore Generale, nell'interpretare le volontà politiche del Consiglio di Amministrazione, definisce gli obiettivi sulla base dei quali viene effettuata la valutazione dei Dirigenti.

Una volta deliberato, il Piano Strategico sarà pubblicato sul sito web del Consorzio.

11.5. TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL VERTICE

Per la redazione del presente Programma sono stati coinvolti gli uffici e le strutture di CINECA più direttamente interessate alla realizzazione degli obiettivi strategici in tema di trasparenza ed in particolare la Direzione Generale, e i Dirigenti.

Il presente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza è adottato sulla base della delibera del CdA, riunitosi in data 22/01/2018. Le misure del P.T.P.C.T. 2018-2020 sono inoltre coordinate, sotto l'indirizzo del R.P.C.T., con le misure e gli interventi previsti dal Modello di organizzazione e di gestione ex D.lgs.n. 231/2001 di CINECA.

Come anticipato, gli obiettivi indicati nel Piano triennale sono inoltre formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa di CINECA, definita negli strumenti di programmazione predisposti dal Consorzio.

11.6. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Per il 2018 CINECA prevede iniziative in materia di trasparenza quali:

- a) monitorare i dati pubblicati, con l'obiettivo del miglioramento in termini di omogeneità, semplificazione e tempestività delle informazioni prodotte;
- b) adottare proposte per il miglioramento della qualità complessiva dei dati pubblicati in tema di accessibilità ed usabilità e adeguamento a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale;
- c) definire le azioni di coinvolgimento degli enti soci di CINECA sulle attività di trasparenza poste in atto da CINECA e raccogliere feedback in merito alla relativa attuazione.

Nel corso del 2018 proseguiranno le attività per la promozione della trasparenza già avviata negli anni precedenti che coinvolgerà i dipendenti di CINECA, volto alla sensibilizzazione dei temi relativi alla trasparenza e ad implementare idonee misure ai fini della tempestiva pubblicazione dei dati richiesti.

Per garantire l'efficace divulgazione interna ai dipendenti di CINECA dei principi e dei dispositivi attuativi del D.lgs. 33/2013, del Modello 231/2001 e del Piano di prevenzione della corruzione, è stato individuato quale strumento idoneo un corso fornito mediante l'intranet aziendale. Tale strumento sarà utilizzato per pubblicare internamente tutte le informazioni relative alla gestione delle tematiche della trasparenza, dell'integrità e degli aspetti di prevenzione della corruzione.

11.7. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

L'adempimento agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza è stato preceduto da una verifica preliminare, effettuata anche con il supporto della Direzione Organizzazione e Sistemi, in merito all'effettiva applicabilità e compatibilità di alcuni obblighi previsti dalla normativa con la natura e l'oggetto sociale di CINECA, considerato le recenti modifiche normative che hanno determinato l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del D. lgs.n. 33/2013 anche alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

11.8. LA MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DELLE RESPONSABILITÀ

La mappa degli obblighi di pubblicazione riprodotta in Allegato 1, in coerenza con quanto indicato nella determinazione ANAC 1134/2017, è la rappresentazione sintetica del Programma triennale 2018-2020 di CINECA.

Nell'Allegato 1 per ogni singolo obbligo di pubblicazione vengono indicati:

- i contenuti di dettaglio dell'obbligo;
- le Aree responsabili per la trasmissione e correttezza del dato;
- il termine entro il quale i dati obbligatori devono essere trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito internet "Amministrazione trasparente";
- la periodicità prevista per gli aggiornamenti;
- lo stato attuale di adempimento degli obblighi da parte di CINECA con le seguenti indicazioni: SI (per il completo adempimento); NO (per indicare che non si è ancora adempiuto a quanto prescritto dalla norma); IN PARTE (per indicare un adempimento non completo o per indicare che sono in corso le azioni per corrispondere alle richieste di pubblicazione); N.A. (non applicabile a CINECA).
- le eventuali azioni previste per l'adeguamento, completamento o realizzazione ex novo, necessarie a corrispondere a quanto richiesto.

Ai fini di garantire una più chiara individuazione delle responsabilità in materia di trasparenza, ferma restando la funzione di referente per la trasparenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di seguito si riporta in forma sintetica l'articolazione del sito istituzionale di CINECA e l'indicazione dell'Area a cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti.

11.9. USABILITÀ E COMPRESIBILITÀ DEI DATI

Con l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter – «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

In tal senso si ribadisce, anzitutto, l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Gli uffici di CINECA devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti in particolare dall'art. 24 della l.n. 241/1990, dal d.lgs n. 196/2003 e dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali.

In particolare, i dati e i documenti pubblicati dovranno essere **completi ed accurati, comprensibili, aggiornati, tempestivi ed in formato aperto**. Ove possibile, CINECA predilige l'utilizzo di tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni che aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili; CINECA prevede inoltre ad indicare puntualmente la data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, consentendo agli utenti di distinguere quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

11.10. MONITORAGGIO

Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare la qualità dei dati e delle informazioni pubblicate, che sono oggetto di specifici controlli operati dal R.P.C.T., chiamato a verificare la loro esattezza, accuratezza e aggiornamento. Il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto della tempistica di pubblicazione fissata dal presente P.T.P.C.T. per le pubblicazioni, che la qualità e conformità delle informazioni pubblicate alle disposizioni normative e del presente programma.

Il monitoraggio dei dati pubblicati è effettuato annualmente anche da parte dell'Organismo di Vigilanza (ODV) e verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" (entro il 31 gennaio dell'anno successivo o entro termine diverso se disposto dall'ANAC), l'Allegato A aggiornato, con l'indicazione dello stato di attuazione delle azioni correttive previste, specificando eventuali ritardi e/o scostamenti rispetto alle stesse.

Si segnala inoltre che CINECA effettua monitoraggi periodici mediante lo strumento di valutazione "Bussola della Trasparenza" – sezione "Altri Enti", la banca dati realizzata dal Ministero della pubblica

amministrazione e semplificazione per verificare il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza.

11.11. ACCESSO CIVICO

L'obbligo previsto dal D.lgs n. 33/2013 di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quest'ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016, § 9). Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990. A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

Al fine di assicurare l'efficacia e favorire l'accesso civico, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, CINECA ha predisposto un apposito modulo di richiesta, reso disponibile nella sezione



Amministrazione Trasparente, nella sottosezione “Altri contenuti - Accesso civico” che una volta compilato, dovrà essere inviato a CINECA tramite posta elettronica all’indirizzo email: “accessocivico@cineca.it”.

Il Responsabile della Trasparenza è tenuto a pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico e deve controllare ed assicurare la regolare attuazione entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’ufficio di competenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di inerzia del Responsabile della trasparenza, il titolare del potere sostitutivo è stato nominato il Direttore Generale del CINECA che risponde all’indirizzo email “direttore.generale@cineca.it”.

11.12. DATI ULTERIORI

CINECA si riserva ulteriormente di verificare, rispetto a quanto già pubblicato, quali siano le tipologie di informazioni che possa essere opportuno rendere pubbliche o che piuttosto debbano essere rese più comprensibili anche per gli interlocutori con meno competenze tecniche.

12 ALLEGATI RICHIAMATI NEL PIANO

Gli allegati, che fanno parte integrante del presente piano, sono :

- Allegato 1 denominato Registro dei rischi e piano di trattamento
- Allegato 2 denominato Obblighi in materia di trasparenza